

## Finanziamento Assegni di ricerca

Gli assegni di ricerca hanno per oggetto lo svolgimento di attività da realizzare nell'ambito di un contratto di collaborazione, alla cui attuazione è vincolata la sua attivazione.

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono prorogabili nell'arco dei complessivi 36 mesi e possono essere rinnovati. La durata complessiva degli assegni, per ciascun assegnista, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno di ricerca è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Gli assegni di ricerca sono attribuiti in seguito ad un apposito bando di selezione.

L'importo degli assegni è determinato dal Consiglio della struttura (Dipartimento) sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del MIUR. Gli assegni possono essere finanziati, totalmente o parzialmente, anche da enti e imprese, mediante convenzione con l'Ateneo.

Gli enti, pubblici e privati, interessati a sovvenzionare l'assegno, devono manifestare la disponibilità al finanziamento attraverso lettera di intenti da indirizzare al Dipartimento presso cui sarà attivato l'assegno.

Il Dipartimento delibera quindi l'attivazione dell'assegno e provvede a stipulare apposita convenzione con il finanziatore, nella quale sono definiti i tempi per l'emanazione del bando, l'ammontare del contributo ed i tempi per il suo versamento, la specifica destinazione dei fondi.

<b>Importi da applicare a tutti i bandi disciplinati dal nuovo Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca L.240/2010</b>	
<b>IMPORTO MINIMO</b>	
Costo complessivo annuo, inclusi oneri ente	€ 23.786,55
Corrispondente ad un importo minimo lordo annuo assegnista (Previsto dal Decreto del MIUR) pari ad € 19.367,00	
<b>IMPORTO MASSIMO</b>	
Costo complessivo annuo, inclusi oneri ente	€ 32.146,91
Corrispondente ad un importo lordo annuo assegnista pari a € 26.174,00	

Eventuali deroghe a tale importo massimo potranno essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Le erogazioni delle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) a favore delle Università per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, sono

integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante, entro i limiti di reddito previsti dalla normativa.

1 giugno 2018